e debba fare o far eseguire tutti i servizi Comunali, ossia gli spaldi, le porte, le torri, i ponti, i bastioni, le strade edi fori, qualunque siano i servizi Comunali, ed in buono stato mantener essi, tanto quelli dati, quanto quelli da darsi da tutti gli Ufficiali che sono stati nominati, che si nomineranno o si troveranno nominati pei tempi addietro e per l'avvenire dal Consiglio del Comune di Carmagnola, o da alcuno, o da alcuni Ufficiali dello stesso Comune entro il termine stabilito ed ordinato da essi Ufficiali o Consiglieri d'esso Comune, sotto la pena ed il bando, per qualunque caso e qualunque volta, quanto e quando sarà stato contravenuto alle predette cose ed in qualunque caso delle predette cose, di soldi 3; e che oltre detto bando il Castellano od il suo luogotenente non possa prendere o procedere sino a quando avrà ricevuto o fatto riscuotere il bando predetto di soldi 3.

Delle questioni nascenti da alcune cause fra alcuni che non si vogliono conciliare.

Parimenti si è stabilito che se vi sarà stata lite o questione fra alcune persone

di Carmagnola o nel medesimo luogo abitanti, e circa essa questione non si possano conciliare, che siano nominati 2 uomini sapienti di Carmagnola, dagli elettori degli Ufficiali del Comune di detto luogo, in ogni anno, e stiano nel loro ufficio per 6 mesi, quali 2 uomini nominati abbiano pieno potere ed autorità di conciliare e comporre di diritto e con buon accordo fra di loro, se= condochè ad essi sembrerà, tutte le questioni e le controversie che fossero insorte o potessero insorgere in qualunque modo fra i contendenti come sovra; e che coloro, fra i quali vi sarà stata lite o questione, siano tenuti e debbano attendere ed osservare ciò che fu detto o sarà stato pronunciato dai predetti sapienti in essa questione o questioni. E che il Castellano che vi è ora, o che sarà in carica secondo i tempi, sia tenuto e debba costringere quei riottosi, qualunque lite avranno insieme, che si compromettano ed appongano nel compromesso pena di stare alla decisione e di obbedire alle ingiunzioni di detti 2 sapienti, e costringere detti sapienti a ricevere il compromesso di essi e le questioni loro, ad udirle e pronunciare

su di esse, secondochè ad essi sarà parso giu-
sto. E se non si potessero accordare, che assu-
mano parere da un giureconsulto a spese
di dette parti; e che il Castellano possa im-
porre pena ad essi sapienti ed ai litiganti
onde attendano, facciano ed osservino le
predette cose, secondochè ad esso Castellano
sarà parso conveniente e giusto o degno.

Della denunziazione del giuramento.

Parimenti si è stabilito che alcun creditore
non possa, nè debba richiedere del giuramento
alcun suo debitore, o minacciarlo chè gli paghi
il debito ossia il credito, una volta che abbia
giurato in instrumento od in qualche altro
contratto, di qualunque natura sia il con-
tratto; che se il debito sarà stato contratto
per alcuno, che tale minaccia o ricerca non
valga, nè abbia efficacia di pien diritto.
E che il Castellano, nè altro che ne faccia le
veci, non possa di tal minaccia prendere
o togliere ad alcuna persona alcun bando,
che se sarà stato contravenuto da esso Ca-
stellano o da altro suo luogotenente, non valga
di pien diritto tal processo indi fatto, nè egian
dis paghino in seguito alcun bando. Salvo

però che se alcuno avrà giurato in qualche contratto di tenere un ostaggio, che sia tenuto a tenere detto ostaggio, non ostante il presente capitolo.

Che nessuno debba accender fuoco in alcuna casa che sia nei fortilizi di Carmagnola, la quale non sia coperta di assicelle o di tegole.

Parimenti si è stabilito che alcuna persona di Carmagnola, od ivi abitante, non possa, nè debba accender fuoco in alcuna casa che sia nei fortilizi di Carmagnola, o nelle aje del castello, se non sia coperta di embrici o di assicelle, e quando tal casa non sia chiusa con muro, assi o siepi immaltate con qualche malizia od artifizio; e chi avrà contravvenuto, paghi, per qualunque caso e qualunque volta, soldi 10; e chi avrà dato in affitto quella tal casa, paghi pel bando, per qualunque caso e qualunque volta, soldi 20; ed il Castellano sia tenuto ad investigare i contravventori e punirli, qualunque volta sarà stato richiesto da alcuno o da alcuni.

Dei servienti o cavalcanti per la milizia o cavalleria del Comune di Carma

gnola.

Parimenti si è stabilito che quelle persone di Carmagnola, qualunque sieno, che saranno state rimunerate o compensate di alcuna cavalleria o milizia in Carmagnola, di cavalli o cavalle, tanto di nobili quanto di popolani di detto luogo, siano tenute e debbano essi ed esse tenere, e servire in quel modo e forma nel quale o nella quale sarà stato stabilito ed ordinato dagli uomini e dal Consiglio di detto luogo, ossia da coloro che per fare le predette cose saranno stati stabiliti e nominati dal Consiglio di detto luogo; e chi avrà contravvenuto incorra nella pena e nel bando, per qualunque caso e qualunque volta, di libbre 10, e nondimeno sia tenuto a servire in detta milizia o cavalleria.

Che nessuno sia tenuto a cavalcare un cavallo od una cavalla, se non l'avrà avuta della milizia del Comune.

Parimenti si è stabilito che il castellano di Carmagnola, od alcuno per esso, non possa, nè debba imporre alcun bando ad alcuna persona di Carmagnola, o ad alcune persone

ivi abitanti, onde prestino, cavalchino o debbano cavalcare, coloro che avranno avuto qualche cavallo o cavalla per qualche negozio, se non venessero od avessero quelli o quelle della milizia del Comune di Carmagnola; e se s'imponesse un bando ad alcuna persona per il motivo suddetto, si abbia per non posto, e così quella tale persona sia del tutto assolta da detto tale precetto.

Di coloro che vanno al lavoro.

Parimenti si è stabilito che alcuna persona la quale sarà stata ritrovata ad un lavoro non possa, nè debba portar via, nè far portare via alcuna cosa di colui presso il quale lavorasse o di alcun altra persona, e chi avrà contravenuto, paghi pel bando, per qualunque caso e qualunque volta, soldi 2; e che i campari siano tenuti ad accusare quella tal persona che avranno trovato a portare qualche cosa, dovunque quella persona avranno trovato, ed eziandio qualunque uomo di buona fama possa accusare quella tal persona ed avere la terza parte del bando, e valga la di lui accusa con giuramento senz' alcuna difesa.

Dei ponti.

Parimenti si è stabilito che qualunque persona di Carmagnola, o d'altronde, la quale avrà preso od avesse preso a fare od a mantenere qualche ponte, uno o più, nell'interesse del Comune di Carmagnola, tanto nella Villa quanto nel territorio di detto luogo, sia tenuta e debba fare, aggiustare e mantenere detti ponti, e qualunque d'essi, in buono stato e sufficientemente a giudicio dei Massari che per questo saranno stati nominati, a loro proprie spese, dal giorno d'oggi sino al termine stabilito e contrattato tra il Comune predetto e gli imprenditori o l'imprenditore di detti ponti cogli accessi e pertinenze di essi ponti. Ed essi ponti e qualunque d'essi consegnare al Comune, alla fine del termine suddetto, in buono stato ed idonei a giudicio di detti Massari, sotto la pena ed il bando di soldi 5 per qualunque persona che contravverrà e per qualunque volta e per qualunque ponte non fatto o rimesso in tale stato; e nondimeno, pagata o no la pena, sia tenuto ad attendere ed osservare tutte e singole le cose contenute nel presente capitolo.

Della stessa cosa.

Parimenti si è stabilito che qualunque per-

sona di Carmagnola, o d'altronde, la quale avrà costrutto un ponte od alcuni ponti nello interesse del Comune predetto, sia venuto e debba andare o mandare una volta in ogni settimana ad ispezionare quel ponte o quei ponti, il quale od i quali costruisse pel Comune, da oggi sino al termine stabilito, se sono rotti o deteriorati onde possa provvedere per le suddette cose, sotto la pena ed il bando di un soldo per qualunque caso e qualunque volta che fosse contravvenuto.

Della stessa cosa.

Parimenti si è stabilito che qualunque persona di Carmagnola, o d'altronde, che avrà costrutto qualche ponte, od alcuni ponti, nello interesse del Comune predetto, e qualcuno di essi ponti si sarà rotto o guastato, sia venuto ad aggiustare quel ponte rotto o deteriorato, qualunque volta al medesimo sarà stato intimato dalla curia di detto luogo di Carmagnola, e continuar di seguito ogni giorno nel lavoro, sinchè quel ponte o quei ponti rotti si siano riattati, sotto la pena ed il bando di soldi 5 per qualunque volta che avrà contravvenuto, e di un soldo per qualunque giorno che non avrà continuato nel lavoro. Salvo per questo che fosse intimato

nella sua casa che lo rittauri e lo riatti, come
è detto sopra, e nessuno di essa casa si trovasse
entro i confini di Carmagnola il quale potesse
riattare detto ponte rotto, che per quel giorno
incorra in nessuna pena. E questo s'intenda
durante il termine convenuto.

Della stessa cosa.

Parimenti si è stabilito che qualunque per
sona di Carmagnola, o d'altronde, la quale avrà
costrutto un ponte od alcuni ponti per il Comune
sia tenuto a costruire esso ponte od essi ponti
e mantenerli sino al termine convenuto in
buono stato e suffizientemente intavolati ed
inchiodati, colle tavole o tavoloni o graticole,
rami, fascine, fieno o paglia, dal giorno di
oggi sino al termine convenuto. Ed alla fine
di detto termine consegnare detti ponti a detto
Comune in buono stato ed idonei a giudizio
del Signor Castellano che or vi è o che vi sarà
secondo i tempi e dei Massari predetti, sotto
la pena ed il bando, per qualunque ponte non
costrutto così, di soldi 20 e, pagata o non la
pena, sia tenuto ad aggiustare esso ponte od
i ponti rotti. Salvo per questo che esso ponte
od essi ponti saranno stati ben alzati, in

modo che con sicurezza si possa porre su essi ponti quello che a loro è capace.

Dove si debba prender la terra per riattare i ponti.

Parimenti si è stabilito ed ordinato che chiunque avrà costrutto qualche ponte, sia tenuto e debba prender la terra per riattare la strada di sotto detto ponte, lontano quattro trabucchi da esso ponte e dalla strada, in modo che la strada non sia deteriorata, qualora non la prendesse in un sito d'acqua, e se più vicino l'avrà presa, paghi per qualunque volta soldi 5.

Delle ispezioni dei ponti.

Parimenti si è stabilito che gli ispettori dei ponti siano tenuti di loro uffizio ad esaminare una volta per settimana tutti i ponti del Comune predetto esistenti tra i confini di Carmagnola, ed i campari del Comune suddetto siano tenuti ad esaminare una volta per settimana tutti gli altri ponti esistenti fuori di detti confini, qualunque volta saranno stati richiesti dalla curia di detto luogo, e ciò che avranno ritrovato, riferirlo alla curia stessa, sotto la pena

ed il bando di soldi 3 per qualunque caso e qualunque volta che si fosse contravenuto.

Che sia in bando colui nella cui casa o nel cui portico si giuochi.

Parimenti si è stabilito che colui nella cui casa, o nel cui portico o nel cui cortile si sarà giuocato a posta con alcuno od alcuna di sua casa, o di sua famiglia, ad alcuno degli infrascritti giuochi proibiti, o chi denari, o dadi, lume, o biscazza avrà prestato od affittato, od in altro modo avrà riscosso in seguito un guadagno, incorra nel bando per qualunque giuocatore e per qualunque volta di soldi 5 se di giorno, di notte poi di soldi dieci.

Che nessuno possa impresstare, donare o vendere la gabella del giuoco.

Parimenti si è stabilito che nessuno possa, o debba impresstare o donare, sotto qualche malizia, il giuoco ossia la gabella del giuoco di Carmagnola ad alcuna persona, e chi avrà parlato di questo, che si debba fare, paghi pel bando soldi 60, per qualunque caso e qualunque volta; e chi sarà di quel partito, sia nel bando di soldi 20 per qualunque caso

e qualunque volta, ed alcuna modificazione del Consiglio fatta in seguito non valga, nè abbia efficacia. Similmente che nessuno possa vendere od alienare detto giuoco ossia gabella di detto giuoco, senza il Consiglio generale del Comune di Carmagnola e due parti o più di detto Consiglio siano di quel partito che si venda.

Che il Castellano possa di suo uffizio inquisire contro i giuocatori.

Parimenti si è stabilito che il castellano possa e debba di suo uffizio inquisire e procedere ed istituire inquisizione contro i giuocatori e contro qualunque persona che avrà contravvenuto ai capitoli che trattano del giuoco per tutto quel giorno in cui vi sarà stato giuoco o si sarà contravvenuto ad essi capitoli, e di quello che si fosse giuocato o contravvenuto nel giorno successivo a quello precedente, che entro detto spazio di tempo non avrà inquisito esso od essi, o non avrà proceduto contro quelli o quelle, non valga essa accusa fatta in seguito, nè il processo fatto in seguito, e nessun bando si paghi in seguito, non ostante alcuni capitoli sovrascritti;

e che qualunque uomo di buona fama possa essi accusare e far l'accusa pubblicamente e non privatamente, dicendo il nome dello accusatore ed il giorno in cui sarà stato accusato ed il luogo ove avrà giuocato od avrà contravenuto, e valga l'accusa di tale accusatore, se l'accusato o gli accusati non avranno fatto giusta difesa. E qualunque accusatore di tale accusa così fatta e commessa abbia la terza parte del bando di sua accusa, salvo che il castellano possa inquisire e procedere contro il giuocatore entro 15 giorni succesivi all'inquisizione.

Che gli ultimi compilatori dei capitoli possano spiegare le oscurità.

Parimenti si è stabilito che se nei sovrascritti od infrascritti capitoli vi fosse alcuna od alcune oscurità, gli ultimi compilatori dei capitoli debbano sempre spiegare esse oscurità secondochè sembrerà a quelli, e ciò che essi o la maggior parte d'essi avranno fatto, si osservi in modo preciso.

Che tutti i capitoli si pongano e si scrivano in pergamena.

Parimenti si è stabilito che tutti i capitoli

e gli ordinamenti di tutti gli uomini di Carmagnola si pongano e si debbano porre in pergamena a spese tuttavia del Comune di Carmagnola.

Nell'anno del Signore 1344, all'indizione 12ª, nell'ottavo giorno di Aprile, nel castello di Carmagnola, alla presenza dei Signori Rainero di Baldissero e Manfredo D'Anselmi, il magnifico Signore il Signor Tommaso Marchese di Saluzzo, visti ed esaminati i Capitoli sovradetti, quelli tutti colle aggiunte o modificazioni e cancellature di qualunque specie, approvò e confermò sino a suo beneplacito e volontà.

Ed io Pietro Marentino Notaro di detto Signor Marchese questa conferma ho scritto.